



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"

Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

E-mail: anic826009@istruzione.it Pec: anic826009@pec.istruzione.it Tel. 071/9160397

Codice Fiscale 80014070421 Codice Meccanografico ANIC826009 Codice per la fatturazione elettronica: UFIW46

Sito scolastico: <http://www.icgalileoferraris.edu.it>

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Loro Sedi
AL SITO WEB

OGGETTO: OBBLIGO GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO

Al fine di garantire le migliori condizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito un'informativa essenziale in merito alle recenti disposizioni normative sulla materia di cui all'oggetto, rinviando alla lettura integrale ed alle ulteriori informazioni da reperire sul sito www.dgc.gov.it.

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante *"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"* all'art. 9-ter recita: *"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19"*.

A partire, quindi, dall' 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.

Alla luce di quanto stabilito dalla norma, il **dipendente** che **non sia in possesso del GP** o, comunque, **non sia in grado di esibirlo** al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:

- **non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;**
- **risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;**
- **a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.**

Firmato digitalmente da **AMBROGINI MARIA**

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente.

Come esplicitato nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto "Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico", **la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro".** Alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma, pertanto la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa poi che **"la sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n.19/2020".**

Come ottenere il Green Pass.

Nella nota ministeriale del 13 agosto 2021 si ribadisce che il Green Pass "costituisce una ulteriore misura di sicurezza".

Per **ottenere il GP occorre** una o più delle seguenti condizioni:

- **aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;**
- **aver completato il ciclo vaccinale;**
- **essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;**
- **essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.**

Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il GP non è più valido.

In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del vaccino monodose. La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla *Piattaforma nazionale-DGC* (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi.

La verifica del Green Pass.

La **verifica del GP** avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale "APP VerificaC19" con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione al fine di ottenere una certificazione verde COVID-19.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni del decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al " (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Cordiali saluti

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Ambrogini